

NEWSLETTER AGOSTO/SETTEMBRE 2022
DIPARTIMENTO RISK GOVERNANCE & COMPLIANCE

ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

La Direttiva 2019/1937 in materia di “Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie” impone l’istituzione di canali e procedure per le segnalazioni a tutela del whistleblower che segnala violazioni del diritto dell’Unione, di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, introducendo:

- L’obbligo per tutte le aziende con oltre 50 dipendenti, gli organismi pubblici e i Comuni con più di 10.000 abitanti che dovranno dotarsi di un canale di segnalazione interno.
- La possibilità per il whistleblower di poter inviare le segnalazioni in forma scritta o a voce, attraverso una piattaforma online sicura che tuteli la riservatezza dell’identità del segnalante.
- La definizione di whistleblower in cui rientrano non soltanto i dipendenti dell’organizzazione, ma anche candidati, fornitori, tirocinanti, ex-dipendenti, giornalisti e stakeholder.
- La tutela, per i dipendenti del settore privato, è estesa anche alle aziende che non hanno adottato il Modello di Organizzazione e Gestione 231 (D. Lgs. 231/2001).
- L’obbligo di inviare conferma al segnalante di aver ricevuto la sua denuncia entro 7 giorni, e informarlo sulle azioni intraprese entro 3 mesi.

Attualmente, in Italia, la disciplina del whistleblowing prevede che le imprese che hanno adottato un Modello organizzativo 231 debbano regolamentare le modalità di effettuazione delle segnalazioni e di gestione delle stesse, con lo scopo di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante.

Alla luce delle nuove disposizioni europee, la tutela del whistleblower non potrà più essere ancorata al solo apparato 231, bensì dovranno essere predisposti appositi canali di segnalazione interni, a prescindere dall’adozione o meno di un modello organizzativo e per qualsiasi violazione del diritto comunitario (cfr. art. 8 e 9 Direttiva).

Viene, infatti, previsto l’obbligo di istituire procedure per le segnalazioni interne a tutela del whistleblower che comprendano:

- canali di segnalazione sicuri;

- un avviso del ricevimento della segnalazione alla persona segnalante entro sette giorni;
- la designazione di una persona o di un servizio imparziale e competente per dare seguito alla segnalazione, entro tre mesi dall'effettuazione della stessa;
- informazioni chiare e facilmente accessibili sulle procedure per effettuare le segnalazioni.

Per implementare o aggiornare il sistema di whistleblowing in linea con quanto richiesto dall'UE, occorrerà, dunque:

- definire la governance del processo di gestione delle segnalazioni, individuando e valutando idonee soluzioni organizzative;
- definire le modalità operative in cui si articola il processo di gestione delle segnalazioni (es. canale di segnalazione, modalità di ricezione e analisi delle segnalazioni, modalità di tutela del segnalante);
- predisporre policy e procedure specifiche;
- implementare la formazione in tema di whistleblowing;
- regolamentare il processo di analisi e gestione delle segnalazioni ricevute;
- assicurare la compliance in tema di trattamento dei dati personali (integrazione dell'Informativa privacy e del registro dei trattamenti, nomina ad autorizzato del trattamento, etc.).

In particolare, quanto ai possibili canali attivabili, come indicato dal D.Lgs. 231/2001, "almeno un canale" deve avere "modalità informatiche".

In Italia, la Legge di Delegazione europea 2021 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 199 del 26 agosto 2022 ed è entrata in vigore il 10 settembre scorso, data dalla quale decorrono i 3 mesi di termine per adempiere alla delega e dare attuazione alla Direttiva sul whistleblowing.

DIPARTIMENTO RISK GOVERNANCE & COMPLIANCE

Per tutte le informazioni sulle attività e sul Team di lavoro
del Dipartimento:

<https://www.vptl.it/compliance/>